

# **CODICE ROSSO**

**Legge 19.07.2019 n. 69**

**14 ottobre 2019 – Avv. Roberta De Leo**



# REATI DI GENERE

## Bene giuridico tutelato:

Diritto di autodeterminarsi rispetto al proprio genere, senza subire costrizioni né a livello sociale, né nella sfera delle relazioni private.

Tale diritto si traduce, a livello sostanziale e processuale, in quello di ricevere adeguata protezione dalla violenza che colpisce la persona negli aspetti relativi al suo genere.

(F. Filice. *La Violenza di genere* - 2019)

# GENERE

**IDENTITA' DI GENERE:** è il modo in cui una persona percepisce ed esprime la propria appartenenza ad un genere (“maschio” o “femmina”)

**RUOLO DI GENERE:** ciò che una società in una determinata cultura definisce come “maschile” o “femminile”

**ORIENTAMENTO SESSUALE:** è la risposta di ogni persona allo stimolo affettivo o sessuale

# **VIOLENZA DI GENERE**

Violenza contro una persona a causa  
del suo genere

# **VIOLENZA DI PROSSIMITA'**

Nelle relazioni intime è frequentemente  
espressa nelle forme della violenza  
psicologica

# **Legislatore italiano in tema di violenza di genere nei recenti interventi**

**Legge sul Femminicidio (L. 119/2013):**

Ampliamento dei diritti partecipativi della vittima

**Legge 117/2014:** azione repressiva (art. 275 bis c.p. in materia di custodia cautelare)

**D.Lgs 212/2015:** norme in materia di assistenza linguistica, diritto di informazione e partecipazione al processo, nonché di protezione da vittimizzazione secondaria

**“Codice Rosso” (L. 69/2019)**

# **Codice Rosso**

## **L. 19.07.2019 n.69**

- 1) Generale inasprimento sanzionatorio**
- 2) Introduzione di nuove ipotesi di reato**
- 3) Interventi in materia di indagini preliminari**
- 4) Estensione del diritto di informazione della P.O.**
- 5) Coordinamento tra giudice penale e civile**
- 6) Intervento rieducativo sul reo**

# MODIFICHE

**Al Codice di Procedura Penale**

**Al Codice Penale**

**A Leggi Speciali:**

Ordinamento Penitenziario (L. 25.07.1975 n. 354)

Indennizzo vittime di reato (D.Lvo 09.11.20017 n. 204 e L. 07.07.2016 n. 122)

# 1) Azione repressiva

- **Inasprimento sanzionatorio in alcuni reati** (Maltrattamenti, Violenza sessuale, Atti persecutori)
- **Aumento del termine di fase della custodia cautelare** (da tre a sei mesi)
- **Aggravanti** (comuni e speciali)



# Maltrattamenti contro familiari e conviventi

## Art. 572 c.p.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione **da tre a sette anni**.

*La pena è **aumentata fino alla metà** se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza, o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'art. 3 L. 104/1992, ovvero se il fatto è commesso con armi”.*

*Il **minore** di anni diciotto che **assiste** ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera **persona offesa del reato**”.*

(L. 69/2019 cd. “Codice Rosso”)

# Circostanze aggravanti comuni

## Articolo 61 c.p.

### Art. 61 c.p.

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

*omissis*

**11-quinquies**) l'averne, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumita' individuale *e contro la liberta' personale* (L. 69/2019), commesso il fatto in presenza o in danno di un **minore di anni diciotto** ovvero in danno di **persona in stato di gravidanza**.

# Violenza Sessuale

## Art. 609 *bis* c.p.

“Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione **da sei a dodici anni**.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.”

# Circostanze Aggravanti

## Art. 609 *ter* c.p.

*La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:*

- 1) *nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;*
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) *nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;*
- 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
- 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
- 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
- 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

*La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.*

# Atti sessuali con minorenne

## Art. 609 *quater* c.p.

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

*La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.*

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

# Querela di parte

## Art. 609 *septies* c.p.

I delitti previsti dagli articoli *609 bis e 609 ter* sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di *dodici mesi*.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1) se il fatto di cui all'articolo 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto(4);
  - 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza(5);
  - 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
  - 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- [5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609 quater, ultimo comma.]

# Violenza sessuale di gruppo

## Art. 609 *octies* c.p.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione **da otto a quattordici anni**.

**Si applicano le** circostanze aggravanti previste dall'articolo 609 ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

# Stalking

## Art. 612 bis c.p. - Atti persecutori:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione **da un anno a 6 anni e sei mesi** chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è **umentata** se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è **umentata** fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito **a querela** della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di **sei mesi**. **La remissione** della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, secondo comma. Si procede tuttavia **d'ufficio** se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso ad altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio."



## 2) Nuovi reati

### Art. 387 bis c.p.

Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

### Art. 583 quinquies c.p.

Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso

### Art. 558 bis c.p.

Costrizione o induzione al matrimonio

### Art. 612 ter c.p.

Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

# **Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa**

## **Art. 387 bis c.p.**

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione **da sei mesi a tre anni.**

---

# Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso

## Art. 583 quinquies c.p.

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione **da otto a quattordici anni.**

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

---

# Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

## Art. 612 ter c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione **da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000**.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate **al fine di recare loro nocumento**.

La pena è **umentata** se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è **umentata** da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito **a querela** della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di **sei mesi**. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia **d'ufficio** nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

---

# Costrizione o induzione al matrimonio

## Art. 558 bis c.p.

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione **da uno a cinque anni**.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

### **3) Indagini Preliminari**

#### **Art. 347 co. 3 c.p.p.**

**Obbligo, per la Polizia Giudiziaria, di trasmissione immediata, anche in forma orale, della notizia di reato alla Procura**

#### **Art. 362 co. 1 ter c.p.p.**

**Obbligo per il PM di assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato**

#### **Art. 5 L. 69/19**

**Formazione degli operatori di polizia**

# Assunzione di informazioni

## Art. 362 c.p.p.

**1-ter.** Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del Codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del Codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, **entro il termine di tre giorni** dall'iscrizione della notizia di reato, *salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.*

## 4) Estensione del diritto di informazione della P.O.

Comunicazioni già previste dagli articoli **90 ter**, **282 quater**, **299** e **659 c.p.p.** verranno ora effettuate anche al ***difensore della persona offesa, ove nominato***



# Comunicazione alla p.o. delle ordinanze di modifica o sostituzione o revoca delle misure cautelari per reati commessi con violenza alla persona

## Art. 299 c.p.p. Revoca e sostituzione delle misure (1 - 2 omissis)

- 2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e *alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.*
3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. **La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure** previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, **deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.** Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio.

# Partecipazione ai programmi di prevenzione alla violenza e modifica delle misure cautelari

## Art. 282-quater c.p.p. (Obblighi di comunicazione)

1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. **Essi sono altresì comunicati *alla parte offesa, e, ove nominato, al suo difensore* e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2.**

## 5) Coordinamento tra giudice penale e giudice civile

### Art. 64 bis Disp. Att. c.p.p.

#### Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile

Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile precedente.

## 6) Intervento rieducativo sul reo

### Art. 165 c.p. Obblighi del condannato

La **sospensione condizionale** della pena viene subordinata alla “partecipazione a specifici **percorsi di recupero** presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”.

### Art. 13 bis L. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario)

Si prevedeva la possibilità per i soli condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un **trattamento psicologico** con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il provvedimento oggi integra anche i già previsti reati con i delitti di: maltrattamenti (art. 572 c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo (artt. 609 bis e 609 octies c.p.) e stalking (art. 612-bis c.p.).

# Clausola di invarianza finanziaria

## L. 69/2019

Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.